



## COMUNE di CALOVETO

Provincia di Cosenza – Piazza dei Caduti, 23 – C.A.P. 87060 – Tel. 0983 63005 – Fax 0983 63900  
C.F. 87000370780 P.I. 00892760786 E mail utccaloveto@virgilio.it PEC comune.caloveto@asmepec.it

Protocollo n. 1998 del 10/06/2019

### Ordinanza Sindacale n. 9

**Pulizia di terreni, cortili e giardini da vegetazione incolta e profilatura di siepi e taglio di rami che si protendono sul suolo pubblico. Per motivi di circolazione stradale, incolumità pubblica, sicurezza urbana e di igiene e sanità.**

### IL SINDACO

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 04/06/2018;

**Premesso** che l'abbandono e l'incuria da parte dei proprietari di alcuni appezzamenti di terreno e di aree private siti nel territorio comunale, per la presenza di rovi, erbacce ed arbusti, possono creare problemi di igiene, di salute pubblica e di rischio per la propagazione di incendi con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni oltre a costituire l'habitat ideale di insetti nocivi e molesti, di parassiti vari ed animali d'ogni genere ;

**Rilevato** che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade pubbliche, che sovente determinano gravi problemi di visibilità e viabilità a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire il taglio della vegetazione incolta, di siepi e di rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale ;

**Considerato** che si ritiene necessario mantenere costantemente pulite e curate tutte le aree ricadenti all'interno del territorio comunale, in particolare quelle all'interno dei centri abitati (terreni, cortili, lotti, giardini privati e simili) ;

**Ritenuta** la necessità di effettuare interventi di prevenzione e di rimozione delle possibili cause di pericolo sia per la salute pubblica che di innesco di incendi ;

**Vista** la direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la diffusione nella Comunità ed il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana ;

**Visto** il D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. ;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii. – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. e ii. ;

**Viste** le leggi vigenti in materia ;

## ORDINA

**Che** tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte; i proprietari di case e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde; i responsabili di cantieri edili e stradali; i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati che dovranno essere comunque effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi e in ogni caso entro e non oltre il 25 giugno, e successivamente ogni qualvolta necessario per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, non coprire la segnaletica stradale e, quando ricoperti da una folta vegetazione, rovi e arbusti, tale da provocare per incuria, seri problemi di igiene dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché potenziale causa di incendi con conseguente e pregiudizio per l'incolumità delle persone e danni ai beni territorialmente esistenti.

procedendo a :

- Taglio della vegetazione incolta e rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti nelle aree private poste all'interno dei centri abitati, nelle aree limitrofe e nelle campagne avendo cura di pulire sia all'interno che sui confini di proprietà prospicienti con la strada pubblica ;
- Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e delle piante che si protendono sul suolo pubblico, nonché rimozione dello sfalcio e dei rifiuti nelle aree private confinanti con le strade, le piazze, i viali, le aree pubbliche nonché estirpo dell'erba lungo tutto il fronte degli stabili e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ;
- Taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico ;
- Paglia, sfalci e potature, ripuliture in loco del materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente, né mettano in pericolo la salute pubblica ;

Si avvertono i proprietari interessati che :

- Gli interventi di pulizia dei fondi incolti, per l'anno in corso, dovranno essere effettuati entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.
- Sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada ai sensi del D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. e art. 21 del D.P.R. 495/1992 e ss. mm. e ii per l'esecuzione dei lavori che ne comportino l'ingombro; se del caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere concordati con l'Ufficio di Polizia Locale i tempi ed i modi di esecuzione al fine di non intralciare la circolazione stradale.

## INFORMA

- Che non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata questa Amministrazione Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese a carico degli inadempienti e che qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese sostenute da questa Amministrazione;
- I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato e nella fattispecie :

- Per la mancata pulizia delle aree incolte, una sanzione da € 25,00 ad € 500,00, dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come integrato dal D.L. 31/03/2003, n. 50 convertito con legge 20/05/2003, n. 116 ;

- Nel caso di mancata pulizia d'aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione da € 169,00 a € 679,00 determinata ai sensi dell'art. 29 del Codice della Strada. La misura di questa sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 ;

- Per la mancata pulizia delle aree incolte, da rifiuti vari ivi presenti o depositati, sarà elevata una sanzione pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'art. 255 del D.Lgs 152/2006, in caso di abbandono di rifiuti pericolosi la sanzione è aumentata fino al doppio ;

- Per il caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'insacco d'incendio nel periodo tra 1 Luglio e il 31 Agosto

### DISPONE

**Che** la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi e che copia della stessa venga trasmessa per il seguito di competenza :

- All'Ufficio Messaggio del Comune di Caloveto per dare, massima pubblicità a tutti i cittadini facendo ricorso a vari mezzi di diffusione (affissione dell'ordinanza in luoghi pubblici, sul sito del Comune di Caloveto ed invio della presente alle persone interessate che verranno di volta in volta individuate) ;
- Alla Prefettura di Cosenza ;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Cropalati ;
- Al Comando Polizia Provinciale di Cosenza ;
- All'Ufficio di Polizia Locale ;
- Al Responsabile del Settore Edilizia, Urbanistica. Ambiente del comune di Caloveto ;

### AVVERTE

**Che** ai sensi dell'art. 3, quarto comma della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dall'emanazione del provvedimento stesso, ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale, oppure, entro 120 giorni dallo stesso termine, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Caloveto, lì 10/06/2019

IL SINDACO  
Umberto MAZZA

